

Provincia di Biella

Rinnovo con subentro nella titolarità di Antico Diritto di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di Vigliano Biellese, assentito alla Società Zegna Baruffa Lane Borgosesia con D.D. 24.09.2013 n° 1.621. PRAT. 561.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

Di assentire ai sensi degli artt. 30 - 31 e 34 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società "Zegna Baruffa Lane Borgosesia Spa" (omissis), il rinnovo con trasferimento di titolarità dell'antico diritto da ultimo rinnovato con DPGR 5 novembre 1982 n° 9.407, per continuare a derivare litri al secondo massimi 18 ed un volume massimo annuo di metri cubi 409.968, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 13 d'acqua dal torrente Chiebbia, in località Pessine del Comune di Vigliano Biellese, a uso agricolo e civile, ovvero per irrigare nel periodo dal 1 marzo al 31 ottobre di ciascun anno, con la portata di litri/secondo 15, ettari complessivi 03.48.00 di terreni e per alimentare un impianto antincendio aziendale con la portata di litri al secondo 3 nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, con restituzione delle eccedenze e delle colature nel canale di adduzione della Roggia Molinaria di Vigliano, Valdengo e Cerreto. Di accordare l'ulteriore rinnovo dell'antico diritto, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza del precedente DPGR 5 novembre 1982 n° 9.407 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis);

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.414 di Rep. del 07.12.2012

Art. 12 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico dei concessionari tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Chiebbia, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi